
Non può esservi tariffa senza “governo” del settore

*Laboratorio SPL
Collana Acqua*

Abstract

L'avvio della regolazione indipendente ha rappresentato un passaggio “epocale” per le gestioni del servizio idrico. Ma la “sola” regolazione non è sufficiente a superare lo stallo amministrativo, conseguenza di inadempienze e carenze organizzative, che pervade da Nord a Sud il Paese.

Il presente contributo prende spunto dalle recenti Sentenze del TAR Lombardia in materia di determinazione d'ufficio delle tariffe, per guardare a questa vicenda da una differente prospettiva.

The start of independent regulation represented a major breakthrough for the management of water services. Anyway, regulation alone is not sufficient to overcome the administrative impasse, which is the outcome of inaction and organizational shortcomings extended throughout Italy, from North to South.

This working paper is inspired by the recent judgments of the Lombardy Regional Administrative Court on the ex officio tariffs determination, as a starting point to look at this matter from a different perspective.

REF Ricerche srl, Via Aurelio Saffi, 12, 20123 - Milano (www.refricerche.it)

Il Laboratorio è un'iniziativa sostenuta da (in ordine di adesione): ACEA, Utilitalia-Utilitatis, SMAT, IREN, CO.MO.I. Group, Veolia, Acquedotto Pugliese, HERA, Metropolitana Milanese, CRIF Ratings, Cassa per Servizi Energetici e Ambientali, Cassa Depositi e Prestiti, Viveracqua, Romagna Acque, Water Alliance, CIIP.

Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Francesca Signori

e-mail: laboratorio@refricerche.it

Gli ultimi contributi

- n. 72 - Acqua - Verso il gestore unico per l'approvvigionamento idrico del Mezzogiorno, dicembre 2016*
- n. 71 - Acqua - Qualità e sicurezza dell'acqua destinata al consumo umano: verso un nuovo paradigma, novembre 2016*
- n. 70 - Acqua - 6 euro a testa: il costo dell'accesso universale all'acqua, novembre 2016*
- n. 69 - Acqua - Investimenti e MTI2: molto rimane ancora da fare*
- n. 68 - Acqua - Le reti di impresa: la gestione dei servizi pubblici si rinnova*
- n. 67 - Acqua - Efficienza del capitale: investire di più e meglio, settembre 2016*
- n. 66 - Acqua - Qualità tecnica: un percorso a due velocità, luglio 2016*
- n. 65 - Acqua - Dalla separazione contabile una spinta al consolidamento, luglio 2016*
- n. 64 - Acqua - Danno ambientale: ai "rimedi" destiniamo solo il 5% dell'atariffa, luglio 2016*
- n. 63 - Acqua - L'efficienza nel settore idrico italiano: punti fermi e questioni aperte, giugno 2016*

Tutti i contributi sono liberamente scaricabili, previa registrazione, dal [sito REF Ricerche](#)

La missione

Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati rappresentanti del mondo dell'impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul futuro dei Servizi Pubblici Locali.

Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell'ambiente.

Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il "luogo ideale" sia per condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di "razionalità economica", sia per porlo in relazione con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.

*Donato Berardi
Direttore
e-mail: dberardi@refricerche.it*

*Editore:
REF Ricerche srl
Via Saffi 12 - 20123 Milano
tel. 0287078150
www.refricerche.it*

ISSN 2531-3215

Non può esservi tariffa senza “governo” del settore

Contabilità pubblica verso contabilità analitica

La credibilità della regolazione indipendente si fonda sulla trasparenza e sulla certezza delle regole. Le regole governano la diverse fasi della vita delle gestioni, dalla misurazione dei costi, alla loro imputazione ai diversi servizi e fasi, alla valorizzazione dei costi delle infrastrutture, sino alla formulazione della proposta tariffaria. Per ciascuna di queste, la regolazione individua criteri di misurazione e obblighi di rendicontazione.

Nelle gestioni in economia non è possibile reperire le informazioni necessarie a predisporre la tariffa

Nelle pubbliche amministrazioni la contabilità analitica e per centro di costo non è obbligatoria con la conseguenza che non è possibile identificare i costi della fornitura idrica. Molte gestioni dirette degli enti locali non dispongono infatti di scritture contabili che permettano di ricostruire a costo storico il valore delle infrastrutture asservite: i mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti sono stati spesso utilizzati per finalità promiscue, strade, condotte idriche, reti per la distribuzione di gas, lavori minori.

Alcune recenti sentenze del TAR Lombardia criticano la determinazione d'ufficio delle tariffe da parte di AEEGSI: per il giudice amministrativo la decurtazione del 10% delle tariffe vigenti nei casi di informazione mancante o incompleta è troppo tranchant.

A distanza di oltre 20 anni dalla “Galli” (Legge 36/94) il settore paga ancora i limiti della frammentazione gestionale, vulnus che le stesse leggi dello Stato hanno più volte indicato di voler superare.

La determinazione d'ufficio e le Sentenze del TAR

In caso di informazioni mancanti o incomplete le tariffe sono fissate d'ufficio, con moltiplicatore pari a 0,9

In sede di definizione del metodo tariffario transitorio (MTT) per il biennio 2012-2013 (585/2012/r/idr) AEEGSI ha stabilito che nel caso di informazioni mancanti o incomplete le tariffe sarebbero state determinate d'ufficio. Per determinazione d'ufficio deve intendersi un moltiplicatore (teta) pari a 0,9, ovvero una decurtazione del 10%, da applicarsi alle tariffe vigenti al 2011, per il tempo necessario a sanare il deficit informativo.

La stessa impostazione è stata confermata nel metodo tariffario idrico (MTI) del biennio 2014-2015 (585/2012/r/idr) e ancora nel secondo periodo regolatorio (MTI2), il quadriennio 2016-2019 (664/2015/r/idr) pur con la possibilità nei casi di inerzia degli enti di governo d'ambito di istanze sostitutive da parte delle gestioni.

Non può esservi tariffa senza “governo” del settore

Il TAR boccia la determinazione d'ufficio delle tariffe

E' in questo ambito che si muovono le recenti sentenze con le quali il tribunale amministrativo, accogliendo i ricorsi di alcuni Comuni e gestori, ha mosso alcuni rilievi. Il giudice amministrativo ha precisato che l'applicazione di un moltiplicatore penalizzante non dovrebbe operare in modo automatico, ma rappresentare l'extrema ratio per i casi in cui viene chiaramente accertata l'impossibilità di determinare la tariffa con le informazioni che, seppur incomplete, sono state fornite. In questo senso, secondo il giudice amministrativo, AEEGSI dovrebbe mostrarsi più collaborativa, avviando una interlocuzione con ciascuna gestione, individuando i casi nei quali una interlocuzione nel merito, attraverso una integrazione delle informazioni, può condurre a sanare le mancanze.

Il moltiplicatore pari a 0,9 impedisce la copertura dei costi

Le motivazioni addotte dai ricorrenti sono molteplici: da un lato meramente formali, come ad esempio la mancanza di disposizioni che esplicitino l'obbligo di trasmissione dei dati¹, dall'altro sostanziali. I ricorrenti infatti sostengono che la tariffa come determinata d'ufficio non consente di coprire i costi del servizio (in violazione del principio comunitario di *full cost recovery*), causando un peggioramento della qualità del servizio e generando sussidi incrociati in danno di altri servizi, tipicamente a scapito degli interventi con finalità sociali. Inoltre, i ricorrenti denunciano l'eccessiva gravosità nella predisposizione dei dati e delle informazioni, incompatibile con la struttura organizzativa di un ente locale. Va in questo senso, la richiesta che AEEGSI non si limiti ad applicare un moltiplicatore tariffario, ma si adoperi per determinare la tariffa sulla base dei dati disponibili.

Tra i compiti dell'AEEGSI anche quello di determinare le tariffe

Il DPCM 20 luglio 2012, che delinea il mandato conferito ad AEEGSI, indica che il regolatore nazionale è tenuto ad approvare le tariffe del servizio idrico integrato, su proposta dell'ente competente. Si precisa altresì che, nel caso in cui gli enti competenti alla formulazione della proposta siano inadempienti, o comunque su richiesta delle amministrazioni e delle parti interessate, *“l'Autorità provvede a diffidare i soggetti competenti ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali, interviene nella determinazione, in via provvisoria, delle tariffe”*.

AEEGSI sembrerebbe dunque doversi sostituire ai soggetti competenti. AEEGSI ha però indicato chiaramente che il suo intervento in materia di determinazione tariffaria provvisoria si concretizza per l'appunto nella determinazione d'ufficio delle tariffe, così come codificata nel metodo tariffario.

Il nodo della questione pare insistere intorno alla percorribilità di uno scenario in cui AEEGSI si sostituisca agli enti competenti, sopperendo *sine die* alle inadempienze. Una eventualità che va evidentemente valutata in relazione alla gravità delle inadempienze, e ancora di più alla loro persistenza nel tempo.

Come conciliare le diverse posizioni?

¹ Secondo i ricorrenti, l'obbligo di trasmissione per i che gestiscono il servizio idrico in economia è esplicitato solo con riferimento al programma degli investimenti (271/2013/r/idr), in realtà l'obbligo è determinato in sede di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia (347/2012/r/idr).

Non può esservi tariffa senza “governo” del settore

Oltre 1.500 le gestioni dirette degli enti locali


La geografia delle gestioni in economia

Le gestioni dirette degli enti locali in Italia sono ancora oltre 1.500. Come desumibile dal Grafico, sono in prevalenza localizzate nel Mezzogiorno, in regioni quali Campania, Calabria e Molise, ma presenti anche nelle regioni del Nord: nella sola Lombardia, ad esempio, secondo i dati contenuti nel più recente Piano di Tutela delle Acque, si contano ancora 374 gestioni dirette concentrate nelle province di Varese, Como e Brescia. Si tratta in prevalenza di gestioni cosiddette in economia ove il servizio è erogato con risorse umane e finanziarie degli enti locali.

Le gestioni in economia sono cessate ex lege

Giova rammentare che le gestioni non integrate e non organizzate su base d'ambito territoriale ottimale sono ciò che la Legge Galli di metà anni '90 intendeva superare (Legge n. 36/94), mediante l'istituzione degli Enti d'ambito cui venivano trasferite le funzioni degli enti locali e dell'avvento della gestione d'ambito. Queste gestioni, dichiarate cessate “ex lege” a decorrere dall'entrata in vigore della Legge Galli, sono rimaste per quasi quindici anni ancorate ad un regime transitorio, che prevedeva che le gestioni comunali potessero sopravvivere sino all'affidamento del servizio idrico al gestore d'ambito.

Gestioni dirette in economia



Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su dati Italiasicura

Non può esservi tariffa senza “governo” del settore

Una circostanza che bene esemplifica le resistenze degli enti locali e le inadempienze delle regioni nel dar corso al riordino perseguito dalla “Galli” prima e alle disposizioni del TUA poi, che avevano prescritto e ribadito l’obbligo di perimetrazione di ambiti territoriali ottimali, l’istituzione di autorità d’ambito, l’adesione obbligatoria degli enti locali, il conferimento delle infrastrutture e l’affidamento della gestione d’ambito.

AEEGSI e gestioni in economia: un approccio inclusivo

Il regolatore nazionale sin dal suo insediamento, riconoscendo le peculiarità di questo stato di fatto, ha inteso ricomprendere le gestioni in economia nell’alveo della regolazione, assicurando percorsi dedicati anche a queste fattispecie². L’Autorità aveva infatti sposato l’interpretazione secondo cui la regolazione tariffaria deve trovare applicazione in tutte le gestioni presenti sul territorio nazionale, al fine di uniformare il trattamento tariffario e la trasposizione dei principi comunitari.

Il metodo tariffario per le gestioni ex-CIPE: una via di uscita alle inadempienze

AEEGSI ha dunque adottato un approccio inclusivo nell’intento di favorire maggiore trasparenza anche in questi contesti non pienamente legittimi e consentire l’emersione dei reali costi del servizio. Con l’emanazione del metodo transitorio per le gestioni ex-CIPE, il cosiddetto MTC (88/2013/r/idr) l’Autorità auspicava l’opportunità che gli enti d’ambito fossero coinvolti nel processo di definizione delle tariffe anche per le gestioni ex-CIPE presenti sul proprio territorio di competenza³.

Al contempo, a fronte delle diffuse situazioni di inadempienza e ritardo rispetto agli obblighi previsti dalla regolazione, si è reso necessario individuare regole di ingaggio che assicurassero al sistema l’uscita dallo stallo amministrativo. AEEGSI ha così previsto la possibilità di definire tariffe d’ufficio nei casi di mancata osservanza degli obblighi e dei doveri di comunicazione. La determinazione d’ufficio si risolve in una riduzione dei livelli tariffari, come penalizzazione in caso di non corretta o mancata rappresentazione della situazione gestionale del servizio.

² Una sentenza del Tar Lazio del 14 febbraio 2012, n. 1434 e successive, aveva chiarito la definitiva estinzione del regime transitorio a far tempo dal settembre 2009, demandando all’Autorità, per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 201/11, il compito di provvedere alla definizione della tariffa anche per tali gestioni.

³ La deliberazione AEEGSI 88/2013/r/idr al punto 4.5 indica che “l’Autorità, con il coinvolgimento dell’Ente d’Ambito competente per territorio, approva le tariffe, eventualmente provvedendo alla determinazione delle stesse sulla base delle informazioni disponibili, in un’ottica di tutela degli utenti, laddove i soggetti competenti non provvedano all’invio entro il termine (...)”.

Non può esservi tariffa senza “governo” del settore

Il perimetro degli affidamenti secondo il TUA

L'articolo 147 al comma 2bis del TUA indica che “qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”.

Secondo il TUA deroghe a questo principio generale sono possibili solo per il caso delle gestioni nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e per le gestioni esistenti nei comuni che presentano contestualmente l'approvvigionamento da fonti qualitativamente pregiate, sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree protette e un utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. L'accertamento della sussistenza di questi requisiti è affidato all'ente di governo d'ambito territorialmente competente.

La Legge 11 Novembre 2014, n° 164, aveva indicato termini perentori per il superamento delle ancora diffuse situazioni di illegittimità. Termini che ad oggi sono tutti decorsi.

A fronte di queste inadempienze era stata ribadita la necessità di attivare i poteri sostitutivi, con l'intervento delle regioni per il caso di inadempienze degli enti locali, e quindi della Presidenza del consiglio dei ministri per le mancanze delle regioni, sino alla nomina di un commissario “ad acta” e alla quantificazione del danno erariale.

Allo stato delle cose, dunque, in tutti quei casi in cui tali requisiti non sono presenti o, se presenti, laddove non documentati dall'ente di governo d'ambito, gli enti locali dovrebbero oramai essere considerati soggetti non titolati ad esercire il servizio.

Non può esservi tariffa senza “governo” del settore

Carenze e inadempienze: un malcostume diffuso

Un avvio difficile e lento della regolazione

Nel primo periodo regolatorio per molte gestioni in economia la determinazione tariffaria non è stata nemmeno avviata. Tra le ragioni vi sono certamente la mancanza di competenze specialistiche, i cambiamenti organizzativi necessari a offrire risposte al fabbisogno di informazioni, la *compliance* stringente, fatta di puntuali adempimenti e tempistiche.

Un paradigma che certamente va oltre le possibilità degli enti locali, e in particolare di quelli di minori dimensioni, suggerendo una intermediazione necessaria da parte di soggetti qualificati. Un ruolo che avrebbe dovuto essere assolto dagli enti di governo d'ambito.

Manca il soggetto tenuto ad applicare il modello regolatorio


Del resto in assenza di un soggetto deputato al governo locale del servizio, non solo la tariffa ma tutti i passi fondamentali della vita dell'ambito territoriale ottimale sono preclusi: dalla consegna delle infrastrutture da parte degli enti locali, all'individuazione del gestore unico d'ambito, alla definizione del programma degli interventi, agli affidamenti, sino a questioni più vicine agli utenti, come la regolazione della qualità commerciale e la disciplina delle agevolazioni per finalità sociali.

Una semplice sguardo rivela una quasi totale sovrapposizione tra territori destinatari di determinazioni d'ufficio delle tariffe e mancate attuazioni del riassetto della governo locale, per via di enti di governo d'ambito non istituiti e/o non operativi.

Assetto organizzativo e determinazione delle tariffe

Operatività degli Enti di Governo d'Ambito

Tariffe determinate d'ufficio



Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su informazioni Invitalia e AEEGSI

Non può esservi tariffa senza “governo” del settore

Una evidenza che indica come la prima causa della determinazione d’ufficio delle tariffe risieda nella incapacità delle istituzioni locali di dare corso al riassetto della governance previsto per legge.

La penalizzazione tariffaria non ha incentivato il cambiamento

Va del resto rilevato come la scelta di AEEGSI di non voler entrare nel merito delle singole mancanze non ha evidentemente sortito l’effetto auspicato di favorire un ravvedimento, per l’impossibilità o l’incapacità di molti soggetti destinatari di farsi interpreti del cambiamento.

Assai spesso i provvedimenti di decurtazione delle tariffe non sono stati applicati alle utenze finali. Talvolta la penalizzazione tariffaria è stata rivendicata dagli enti locali come il frutto dell’opposizione alle logiche corrispettive.

Ancora una volta un problema di governance

AEEGSI si sostituisce al regolatore nazionale, ma solo in via transitoria

La questione circa l’adeguatezza delle procedure AEEGSI in materia di definizione della tariffa non deve fare dimenticare che secondo il DPCM il regolatore nazionale è chiamato a sostituirsi al soggetto competente in caso di inadempienza, ma tale esito deve rappresentare un fatto transitorio, atteso che la regolazione nazionale non dispone degli strumenti per sostituirsi in modo permanente ai regolatori locali, ne tanto meno alle mancanze congiunte di enti competenti e gestori.

La *querelle* intorno alla determinazione d’ufficio delle tariffe rivela l’incapacità di assicurare tempi certi al riassetto della governance a fronte di inadempienze più che decennali.

Se quindi è certamente condivisibile la posizione del TAR Lombardia nel punto in cui dichiara che l’applicazione di “indici forfettari” è ammissibile solo quando le informazioni non siano sufficienti alla quantificazione dei costi (che potrebbero essere superiori, ma anche inferiori), è altresì indubbio che la posizione secondo cui il regolatore nazionale è chiamato a sopperire alle inadempienze non ne agevola il superamento, anzi pone le condizioni per una loro reiterazione.

Salvare il salvabile: confronto possibile solo in presenza di interlocutori preparati e affidabili

A parziale accoglimento degli argomenti dei ricorrenti sembra ragionevole ritenere che AEEGSI avrebbe potuto avviare una interlocuzione almeno per quelle realtà più strutturate, laddove l’entità delle carenze informative lasciava intravedere la potenzialità di una mancanza sanabile, offrendo un supporto coerente con la volontà e l’impegno delle controparti locali per addivenire ad una soluzione.

Non può esservi tariffa senza “governo” del settore

*La soluzione è
riuvolvere le cause
dell'inadempienza*

Il percorso andava evidentemente accompagnato con una azione finalizzata a rimuovere le cause dell'inadempienza, segnalando le mancanze agli enti competenti o a quelli eventualmente esercenti i poteri sostitutivi. Una apertura in questo senso avrebbe certamente giovato a sostanziare l'estemporaneità dell'intervento da parte del regolatore nazionale, aiutando a individuare una via d'uscita, o quanto meno ad approntare i passaggi propeudeutici alla definizione della proposta tariffaria da parte del gestore o dell'ente di governo d'ambito, al momento della sua operatività.

*Impensabile
che AEEGSI
intervenisse su
migliaia di piccole
gestioni*

Va d'altro canto compresa la posizione del regolatore nazionale che si è trovato a fronteggiare migliaia di piccole gestioni comunali impreparate al cambiamento: va inquadrata in quest'ottica la scelta di non forzare il sistema, finalizzata a lasciare ampi margini di aggiornamento in sede locale. Una evoluzione “lamarkiana” del settore, coerente con un processo di graduale di modificazione sotto la pressione delle condizioni ambientali, e che però ha pagato il prezzo di una spinta “regolatoria” e a fare ordine che ne è risultata indebolita.

Una scelta diversa avrebbe ragionevolmente accollato al regolatore un onere oltre le possibilità del suo attuale organico, cagionando verosimilmente ritardi a catena sulle approvazioni tariffarie, in danno alle realtà organizzate e collaborative.

Non può esservi tariffa senza “governo” del settore

Allegato - La determinazione d'ufficio e le Sentenze del TAR Lombardia

Già in fase di raccolta dei dati (347/2012/r/idr - definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato) AEEGSI ha previsto la possibilità di determinare d'ufficio le tariffe⁴, al fine di scoraggiare comportamenti opportunistici, qualora:

- a) il gestore non renda disponibili, in tutto o in parte, i dati richiesti, nelle forme indicate dall'Autorità;
- b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie;
- c) il gestore non fornisca la modulistica;
- d) abbia indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie.

La decurtazione della tariffa è pensata per il caso di inadempienze da parte dei gestori. Nulla è invece previsto nel caso di inadempienza da parte dell'ente competente, tenuto a formulare la proposta tariffaria.

A tal proposito è opportuno distinguere le due diverse fattispecie: le realtà in cui il processo di riforma ha portato all'istituzione e all'operatività delle Autorità di ambito quali enti di governo e le gestioni in cui la disciplina tariffaria è ferma al metodo CIPE.

Nel primo caso, come stabilito già con il MTT le Autorità locali sono soggetti competenti a predisporre la tariffa, coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo una procedura partecipata dal gestore, sulla base dei dati trasmessi dallo stesso gestore⁵. Nello specifico, l'Autorità è tenuta a verificare la validità delle informazioni trasmesse e ad integrarle secondo i criteri funzionali ai principi di recupero dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

Per quanto riguarda invece le gestioni cosiddette ex CIPE, l'AEEGSI nel MTC prevede che la tariffa sia predisposta “genericamente” dai soggetti competenti, senza individuare nello specifico quale sia il soggetto competente. Una definizione sufficientemente ampia, criticata dal TAR in quanto fonte di ambiguità e dunque di inerzie. Sembra ragionevole pensare che, ove gli enti d'ambito non sono istituiti, i soggetti competenti non possano che essere gli enti locali.

Ma come porsi rispetto alle situazioni nelle quali pur essendo stati istituiti gli enti d'ambito non erano operativi?

⁴ Punto 6.7 della 585/2012/r/idr e punto 4.7 della 88/2013/r/idr.

⁵ Sulla base della 347/2012/r/idr, tutti i gestori, compresi i Comuni per le gestioni in economia, sono tenuti a trasmettere all'Autorità e all'Ente d'Ambito i dati e la documentazione richiesta.

*Il gestore può
sostituirsi all'ente
di governo
inadempiente*

Non può esservi tariffa senza “governo” del settore

Sono queste infatti le situazioni più problematiche, in cui l’Autorità di ambito, soggetto titolato a determinare le tariffe, esiste ma non è operativo, quindi non predispone la tariffa, e al tempo stesso il metodo non prevede che altri soggetti possano sostituirsi all’ente d’ambito. L’inadempienza rimane quindi irrisolta.

Successivamente, proprio per trovare una soluzione a tali situazioni, il MTI ha introdotto una interessante novità con riferimento ai casi di inadempienza dell’ente di governo e ha previsto la possibilità per il gestore di sostituirsi al soggetto inadempiente. Nello specifico, la procedura prevede che il gestore, scaduto il termine previsto per la determinazione delle tariffe senza che l’Autorità locale abbia adempiuto ai compiti, possa trasmettere ad AEEGSI l’istanza di aggiornamento tariffario. AEEGSI a sua volta è tenuta a diffidare gli enti di ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali la proposta del gestore è avviata alla validazione da parte di AEEGSI.

Questo stesso meccanismo è confermato anche per nel secondo periodo regolatorio con la volontà, esplicitata dalla stessa AEEGSI, di garantire il superamento di inerzie da parte degli enti competenti e di disincentivare comportamenti opportunistici.

Sulla base delle disposizioni contenute nel metodo tariffario, in tutti i casi di mancata formulazione della proposta tariffaria o di informazioni incomplete, AEEGSI ha provveduto a diffidare l’ente competente, e solo successivamente provveduto alla determinazione d’ufficio delle tariffe.

Un primo provvedimento di diffida ([n. 6 del 16 ottobre 2014](#)) ha riguardato 1.462 Comuni, per un totale di oltre 8 milioni di abitanti. Un secondo provvedimento ([n. 5 del 31 marzo 2015](#)) ha riguardato 180 Comuni e 32 gestori, per un totale di quasi 2 milioni di abitanti, e a 21 grossisti.

Alla diffida ha fatto spesso seguito la determinazione d’ufficio e quindi l’applicazione della decurtazione tariffaria. Nel dettaglio si tratta di 1.200 Comuni e quasi 4 milioni di abitanti per l’intero periodo 2012 – 2015, di quasi 200 Comuni e quasi 800 mila abitanti per il solo biennio 2012 – 2013, nonché di altri oltre 300 Comuni e quasi 1,6 milioni di abitanti per il biennio 2014 – 2015. Nella Tavola è riportato il dettaglio dei provvedimenti.

Sono numeri che ben esprimono il ritardo che ancora attanaglia il settore e le difficoltà di AEEGSI ad offrire una risposta nel merito delle questioni.

Una impossibilità che è insita nella difficoltà di reperire i dati e le informazioni. Nelle intenzioni del tribunale amministrativo l’Autorità avrebbe dovuto entrare nel merito della documentazione fornita, procedendo a richieste di integrazione delle informazioni. Richieste alle quali, con ogni probabilità la grande maggioranza delle gestioni in economia coinvolte, non avrebbe comunque avuto modo di rispondere.

Non può esservi tariffa senza “governo” del settore

Ad oggi, il TAR Lombardia ha pronunciato 14 sentenze, accogliendo in tutti casi eccetto uno, il ricorso dei Comuni e dei gestori per l’annullamento delle delibere AEEGSI.

AEEGSI intende proporre appello, come stabilito in recenti delibere ([596/2016/C/idr](#), [639/2016/C/idr](#)), poiché ritiene che le sentenze “si prestano ad essere censurate in quanto si basano su un’erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti”.

Determinazioni di ufficio

Delibere AEEGSI

Delibera	Inadempienza	Periodo	Num. Comuni	Popolazione
367-2013 All	2.7 delibera 347/2012/r/idr	2012-2013	32	110.398
489-2013 All	2.7 delibera 347/2012/r/idr	2012-2013	42	159.237
504-2013 All	2.7 delibera 347/2012/r/idr	2012-2013	83	324.854
583-2013 All	In tutto o in parte	2012-2013	37	143.284
523-2014 All A	Non hanno ottemperato	2012-2015	273	809.503
523-2014 All B	Dati incompleti	2012-2015	16	174.375
577-2014 All A	Non hanno ottemperato	2014-2015	210	976.664
577-2014 All B	Non hanno ottemperato	2012-2015	118	732.515
577-2014 All C	Non hanno ottemperato, mancata iscrizione, dati incompleti	2012-2015	631	976.664
39-2015 All	Dati incompleti	2012-2015	15	46.896
41-2015 All	Dati incompleti	2014-2015	6	27.979
106-2015 All	Non hanno ottemperato	2012-2015	0	1.090
228-2015 All	In tutto o in parte	2012-2015	2	546.260
229-2015 All	In tutto o in parte	2014-2015	17	401.545
244-2015 All	In tutto o in parte	2012-2015	135	280.331
260-2015 All A	In tutto o in parte	ND	8	14.044
260-2015 All B	In tutto o in parte	2014-2015	82	175.785
324-2015 All	Dati incompleti	2012-2015	5	156.702
324-2015 All	Dati incompleti	2014-2015	6	17.967
361-2015 All	Dati incompleti	2012-2015	6	12.184
361-2015 All	Dati incompleti	2014-2015	2	5.592

Fonte: elaborazione Laboratorio REF Ricerche su documenti AEEGSI